

VADEMECUM

Genere e DL 34/2020



CGIL



**CAMERA DEL LAVORO
METROPOLITANA
DI FIRENZE
COORDINAMENTO DONNE**

CONGEDO PARENTALE

(art. 72)

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, il DL Rilancio aumenta il periodo del congedo a 30 giorni complessivi (continuativi o frazionati) per il periodo compreso fra il 5 marzo e 31 luglio 2020. Chi non ne ha ancora fruito può contare ancora su 30 giorni. Mentre chi ha usato già i 15 giorni previsti dal Decreto Cura Italia può usare i rimanenti 15.

Restano ferme le altre condizioni, fra le quali l'impossibilità di fruire del congedo se l'altro genitore non lavora o sta usufruendo di ammortizzatori sociali (CIG, FIS ecc.).

Il congedo è invece compatibile con l'attività lavorativa in modalità di smart working.

Può essere fruito da uno o entrambi i genitori alternativamente con figli minori fino a 12 anni e con un'indennità prevista pari al 50% della retribuzione. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.

I lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, a condizione che nel nucleo non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore, hanno diritto al congedo senza però l'indennità.

BONUS BABY SITTING

(art. 72)

In alternativa al congedo, ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi viene riconosciuto un bonus fino a 1200 euro (600 euro se si è già usufruito del bonus previsto nel Decreto Cura Italia) per attività di baby sitting e/o per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l'infanzia.

Una forma simile di bonus è riservata anche a buona parte dei lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato e del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. In questo caso il bonus arriva a 2000 euro.

Il bonus è incompatibile col bonus asilo nido.

PERMESSI 104

(art. 73)

Previste altre 12 giornate di permesso ex legge 104, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

(art. 80)

Il DL Rilancio estende a cinque mesi (dal 23 febbraio) il periodo entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi. Sono inoltre sospese le procedure in corso.



REDDITO DI EMERGENZA (REM)

(art.82)

Il Reddito di emergenza può variare tra i 400 e gli 800 euro e spetta ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di necessità economica a causa dell'emergenza sanitaria. Per poter essere richiesto, il nucleo familiare deve contemporaneamente soddisfare alcuni requisiti precisi (residenza in Italia, reddito familiare di aprile 2020 inferiore all'importo che viene riconosciuto come REM, ISEE inferiore a 15.000 euro, patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10.000 euro).

Non può essere richiesto se nel nucleo sono presenti soggetti che percepiscono le indennità previste per l'emergenza Covid-19, siano titolari di pensione diretta o indiretta (ad esclusione dell'invalidità), siano lavoratori dipendenti con retribuzione lorda superiore all'importo del REM o percettori del reddito di cittadinanza. Non hanno diritto al REM i detenuti e chi è ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Il REM viene erogato in due quote di pari importo.

INDENNITA' LAVORATORI DOMESTICI

(art.85)

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

Le somme sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro; non devono essere percettori di NASPI e di pensione, di REM o altre indennità previste dal Decreto. Per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, inferiore a quello dell'indennità, si procederà ad una integrazione del beneficio.

L'indennità è erogata dall'Inps in un'unica soluzione.

LAVORO AGILE

(art. 90)

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 possano utilizzare il "lavoro agile" a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

La modalità agile deve comunque essere compatibile con le caratteristiche della prestazione.

